



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE LAVORI PUBBLICI

ORDINANZA DEL CAPOSETTORE N. 20 / 2026

OGGETTO: ISTITUZIONE PERMANENTE H.0-24 DI STRADA SENZA USCITA IN VIA MELATO A CASALGRANDE, A PARTIRE DALLE ORE 00:00 DEL GIORNO 12/02/2026.

IL RESPONSABILE

VISTO il decreto del sindaco n. 19/2025 del 30/09/2025 concernente la conferma dell'incarico all' Arch. D'Amico Salvatore di Responsabile del Settore Lavori Pubblici fino al 30/09/2026;

RILEVATA pertanto la propria competenza ai sensi degli artt.107 e 109 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.M. del 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada da adottare per il segnalamento temporaneo";

PRESO ATTO degli artt.5, 7, 157, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada ed relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione;

RAVVISATA l'esigenza di istituire una "Strada senza uscita permanente H.0-24" in Via Melato a Casalgrande, con chiusura all'altezza del civico 9 così come indicato nella planimetria allegata, a partire dalle ore 00:00 del giorno 12/02/2026;

Visto:

- la Legge n.241/1990 smi;
- il D.Lgs. n.285/1992 smi;
- il DPR n.495/1992 smi;
- il D.Lgs. n.267/2000 smi;
- l'art. 28 dello Statuto Comunale;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

RITENUTO OPPORTUNO pertanto adottare il presente provvedimento a salvaguardia della circolazione, della sicurezza delle persone e delle cose nel tratto di strada interessato.

Assunti i poteri derivanti dalla norma citata;

ORDINA

Di attuare per la circolazione degli autoveicoli il seguente provvedimento:

PROVVEDIMENTI	Istituzione di: - STRADA SENZA USCITA permanente;
LOCALITÀ	Casalgrande (RE)
LUOGHI	- Su Via Melato con chiusura all'altezza del civico 9, così come indicato nella planimetria allegata;
PERIODO	- Permanente ; - a partire dalle ore 00:00 del giorno 12/02/2026.

DISPONE CHE:

- la segnaletica stradale necessaria per stabilire detta limitazione viabilistica sia posizionata dal personale comunale preposto, nei modi e tempi previsti dal Nuovo C.d.S. e dal relativo Regolamento d'Esecuzione;
- l'entrata in esercizio della presente regolamentazione sia subordinata alla completa installazione della specifica segnaletica, così come previsto dal Regolamento di Esecuzione del C.d.S.;
- chiunque violi gli obblighi, divieti, limitazioni contenuti nella presente Ordinanza sarà sanzionato ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. n.285/1992 e successive integrazioni e/o modificazioni), dagli organi preposti all'espletamento del servizio di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice stesso;
- il Comune di Casalgrande (RE) abbia in carico il controllo, la verifica e il mantenimento della corretta funzionalità di tutta la segnaletica stradale necessaria;
- il presente provvedimento modifichi e sostituisca eventuali provvedimenti precedentemente emessi sulla porzione di strada interessata;
- alla esecuzione della presente ordinanza sono tenuti gli organi di Polizia Stradale di cui all'art.12 del vigente C.d.S.;
- la presente Ordinanza, venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito del Comune di Casalgrande, oltre che nella sezione Atti Online/ Atti Amministrativi, ed inviata in copia, ai settori comunali interessati, per le rispettive competenze;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

AVVISA CHE:

- la presente ordinanza diverrà esecutiva al momento della pubblicazione all'Albo Pretorio online;

- CHE avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90, è ammesso:

✓ricorso al TAR Emilia Romagna entro 60 giorni ai sensi del D.Lgs 104/2010;

✓ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni ai sensi dell'art. 37 comma 3 del D.Lgs. n. 285/92 e ss.mm.ii.;

✓ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199;

✓Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio;

✓I trasgressori saranno puniti a norma del D.Lgs 285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii.

Lì, 10/02/2026

IL RESPONSABILE
D'AMICO SALVATORE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)